



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO

REG. PG/2011/110375

DEL 3/5/2011

AL PRESIDENTE CPA DI
REGGIO EMILIA

AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: abrogazione della legge n. 1533/56 ed adempimenti previdenziali delle CPA nei confronti dell'INPS

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CPA di Reggio Emilia il 04/02/2011, prot. 1842, nella seduta del 21/4/2011 espone quanto segue:

Il quesito in oggetto riguarda il permanere o meno dell'obbligo relativo alla gestione, da parte delle Commissioni provinciali, degli elenchi relativi all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, a seguito dell'abrogazione della legge n. 1533 del 1956, operata dal primo comma dell'art. 1 del D. Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, c. d. "decreto taglia leggi".

Le CPA, sulla base delle comunicazioni degli artigiani ed in ossequio ai loro compiti istituzionali, provvedevano alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi ed alla trasmissione all'INPS competente per territorio, tramite moduli prestabiliti.

Ora l'avvio del sistema della comunicazione unica, di cui alla L. 40/2007 ed alla L. R. n. 1/2010, ha modificato le modalità di interazione tra le amministrazioni coinvolte nel procedimento di creazione, modificazione e cessazione dell'impresa artigiana.

La Camera di commercio rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e dà notizia alle Amministrazioni competenti ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5, della presentazione della comunicazione unica (co. 4, art. 2, L. R. n. 1/2010).

Le amministrazioni interessate dalla comunicazione unica sono quelle di cui all'art. 9 della L. n. 40/2007, richiamato dalla legge regionale citata, tra le quali, appunto, figurano anche gli enti previdenziali.

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, infatti, deve intendersi costitutiva di tutti gli effetti giuridici che la legge ricollega al possesso della qualifica di impresa artigiana, e quindi anche degli effetti concernenti l'applicazione della normativa assistenziale e previdenziale riguardante gli artigiani (Legge n. 443/1985 e L. R. n. 1/2010).

Le modalità di trasmissione per via telematica o su supporto informatico della comunicazione effettuata dall'impresa artigiana, inoltre, vengono applicate sia per l'avvio immediato dell'attività che per la registrazione di modifiche o per la sua cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione (comma 2, art. 3, L. R. n. 1/2010).

In conclusione, sia in virtù della completezza del procedimento previsto dalle leggi citate che riguardano la comunicazione unica, sia della abrogazione della L. n. 1533/1956, si può ritenere decaduto l'obbligo da parte delle CPA di tenere gli elenchi relativi all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

L'iscrizione all'Albo artigiani è comunque costitutiva di tutti gli effetti giuridici e quindi anche di quelli previdenziali, essendo mutato solo il meccanismo di comunicazione che determina la decadenza dell'obbligo da parte delle CPA di tenere gli elenchi previdenziali.

Il Presidente CRA

Glauco Cavassini



Camera di Commercio
Reggio Emilia

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0032614

del 07/02/2011

Mitt.: PRESIDENTE CPA DI REGGIO EMILIA



Reggio Emilia, 04 FEB. 2011

Prot. 001842

Fax 051/051/6396533

Spett.le
C.R.A.
Via Aldo Moro, 44
40127 BOLOGNA

OGGETTO: Richiesta di parere. Abrogazione della legge 1533/1956.

A seguito segnalazione pervenuta dalla Segreteria della Cpa che riferiva dell'osservazione fatta ai Conservatori del Registro delle Imprese dell'Emilia Romagna sulla abrogazione la legge 1533/1956, norma che assegna alle CPA il compito di tenere gli elenchi previdenziali degli artigiani soggetti al regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie a seguito del D. Lgs. 212/2010 (cosiddetto Taglia Leggi del Ministro Calderoli) si richiede di esprimere formale parere sulla legittimità o meno da parte delle attuali Commissioni Provinciali per l'artigianato sui dovuti adempimenti previdenziali nei confronti dell'INPs alla luce dell'abrogata normativa citata in premessa.

Si porgono cordiali saluti.

CM

Il Presidente
della Commissione Provinciale Artigianato
(Elmo Gallinari)

ANNO	NUMERO	INDIGE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
DP		Classif.	248	630	290	50	

Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia
Piazza della Vittoria - 42100 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 7961 www.re.camcom.it

ANNO	NUMERO	SUB
Fasc.	11	1